

### CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Ambiente Servizio Tutela ambientale

#### Attestazione documenti allegati

Atto N. 2812/2025

OGGETTO: IMPRESA RE S.N.C. DI RE MARCELLO E STEFANO. ISCRIZIONE AL NUMERO 527 DEL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 216 DEL D.LGS N. 152/2006 E SS.MM.II. RELATIVA AL RECUPERO AMBIENTALE (R10) CON RIFIUTI INERTI DA EFFETTUARSI IN LOCALITA' SELLETTA NEL COMUNE DI CROCEFIESCHI. DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'.

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

#### Allegati:

Nome file allegato: PR\_DET\_PROP\_3064\_2025.docx

Hash:

719E8FEE2936BEE0BEB3C4450B0A5B2308E72763FB7BDA38AFEB1BFB4BE885809AEA4EBE16D04C0 25AA803CBB5CD8423A10BEE015EFC28CDAD6419DC51E82159

Sottoscritta da (GIOVANNI TESTINI) con firma digitale

## Atto dirigenziale Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2812/2025

Oggetto: IMPRESA RE S.N.C. DI RE MARCELLO E STEFANO. ISCRIZIONE AL NUMERO 527 DEL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 216 DEL D.LGS N. 152/2006 E SS.MM.II. RELATIVA AL RECUPERO AMBIENTALE (R10) CON RIFIUTI INERTI DA EFFETTUARSI IN LOCALITA' SELLETTA NEL COMUNE DI CROCEFIESCHI. DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'.

In data 10/10/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

**Vista** la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

#### Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

#### Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 27 novembre 2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 42 del 18 dicembre 2024 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale è stato il recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027;

#### Visti inoltre

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22";

il D.M. 21 luglio 1998, n. 350, recante "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero";

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";

la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

## Atto dirigenziale Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

la L.R. n. 18 del 21 giugno 1999, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni concernenti la realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

la D.G.R. n. 1567 del 28.11.2008 recante "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni connesse alle procedure semplificate di autorizzazione alle attività di recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi di cui agli artt. 214 e seguenti del D.Lgs. 152/2006;

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, che attribuisce alla Città Metropolitana la competenza delle autorizzazioni agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, di cui agli articoli 208, 211, 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

#### Premesso che

Impresa Re S.n.c. è attualmente iscritta con nota protocollo n. 26946 del 07/05/2025 di Città Metropolitana di Genova al n. 527 del Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'attività di recupero ambientale (R10) con rifiuti inerti non pericolosi da effettuarsi in Località Selletta in Comune di Crocefieschi;

l'attività di cui all'iscrizione n. 527 prevede per la realizzazione dell'abbancamento in Località Selletta in Comune di Crocefieschi l'utilizzo di rifiuti inerti costituiti da terra e rocce da scavo di cui al codice EER 170504 per un quantitativo totale pari a 66.000 metri cubi (circa 100.000 tonnellate) senza una fase intermedia di messa in riserva, senza necessità di autorizzazioni allo scarico e alle emissioni in atmosfera;

con nota assunta al protocollo con n. 31004 del 23/05/2025 Impresa Re s.n.c. ha presentato per il tramite del S.U.A.P. del Comune di Crocefieschi una nuova comunicazione per esercire attività di recupero rifiuti sottoposte a procedure semplificate per l'ultimazione delle attività di riempimento;

#### Atteso che

con la comunicazione assunta al protocollo con n. 31004 del 23/05/2025 è richiesto, per l'ultimazione delle attività di riempimento, l'utilizzo di un quantitativo di rifiuti di cui al codice EER 170504 pari a 50.000 metri cubi all'anno, ovvero circa 88.000 tonnellate in banco, fino al raggiungimento della quota di progetto, in luogo dei 66.000 metri cubi complessivi previsti dall'iscrizione attuale:

i quantitativi annui di rifiuti richiesti per realizzare l'abbancamento di cui in oggetto traguardano sui cinque anni di validità dell'iscrizione un quantitativo totale di rifiuti da utilizzare pari a 250.000 metri cubi in luogo dei 66.000 metri cubi complessivi originariamente previsti dall'iscrizione;

**Ritenuto** pertanto che la suddetta comunicazione si configuri come modifica sostanziale dell'attività di recupero rifiuti già in essere relativa all'iscrizione al n. 527 rilasciata ad Impresa Re s.n.c.:

**Considerato che,** in riferimento a quanto sopra, il D.M. 05/02/1998, all'articolo 5, comma 2, lettera b), dispone che l'utilizzo di rifiuti nelle attività di recupero ambientale sia sottoposto alle procedure semplificate previste dall'articolo 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, a condizione, fra le altre che "sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente";

risultava pertanto necessario, al fine di poter procedere al rilascio della modifica dell'iscrizione al n. 527, che Impresa Re S.n.c. fornisse l'evidenza documentale di aver provveduto a verificare presso

## Atto dirigenziale Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

gli enti preposti la necessità di procedere all'aggiornamento dei titoli autorizzativi rilasciati per l'intervento in oggetto, fornendo gli eventuali aggiornamenti dei titoli stessi rilasciati;

#### Atteso che

con note prot. n. 50279 e n. 50343 del 21/08/2025 è stato comunicato l'avvio di procedimento relativo all'eventuale adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività di cui all'articolo 216, comma 4, del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

con la citata nota di avvio del procedimento è stato inoltre fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento e del referente tecnico;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 30 giorni dalla data di invio della comunicazione:
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedimentali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- il domicilio digitale dell'amministrazione procedente;

con nota assunta al protocollo di città Metropolitana con n. 53223 del 05/09/2025 Impresa Re S.n.c. ha trasmesso documentazione a riscontro della nota di avvio di procedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, comprensiva della SCIA relativa alla modifica proposta;

con nota protocollo n. 53615 del 08/09/2025 è stata trasmessa al Comune di Crocefieschi la documentazione ricevuta da parte della Società, sono state comunicate le valutazioni di Città Metropolitana in ordine alla comunicazione di cui al protocollo n. 31004 del 23/05/2025 ed è stato chiesto di informare Città Metropolitana circa l'adeguatezza della S.C.I.A. presentata dalla Società ad aggiornare il Permesso a Costruire n. 3 del 14/06/2017, o comunque a considerare lo stesso ancora valido ed efficace, in ragione del fatto che, a parità di cubatura complessiva del rilevato, verranno utilizzati per il recupero ambientale R10 complessivi 250.000 metri cubi di rifiuti in luogo dei 66.000 metri cubi previsti in origine;

**Considerato che** in data 26/09/2025 è stata assunta al protocollo di Città Metropolitana la Determinazione del Responsabile dell'Area IV – Urbanistica del Comune di Crocefieschi n. 4 del 25/09/2025 con la quale è stato rilasciato provvedimento interdittivo allo svolgimento dell'attività oggetto della S.C.I.A. agli atti dello Sportello unico per le attività produttive con n. di pratica 03802230106 – 29082025 – 1038 del 29/08/2025, ai cui contenuti si rimanda integralmente;

Ritenuto che alla luce delle risultanze istruttorie dell'Area IV – Urbanistica del Comune di Crocefieschi che hanno portato al rilascio del provvedimento interdittivo allo svolgimento dell'attività oggetto della S.C.I.A. soprarichiamata risulti necessario procedere all'adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività di gestione rifiuti di cui all'iscrizione al n. 527 del Registro delle Imprese che svolgono attività di recupero in forma semplificata, in attesa della definizione e risoluzione dei procedimenti in capo al Comune di Crocefieschi;

**Atteso che** per il presente atto non è dovuto alcun contributo per le spese di istruttoria previste dalla D.G.P. n. 183/2011;

**Vista** la relazione tecnica redatta dal referente per l'istruttoria, Dott.ssa llaria Spinetti, agli atti del procedimento con n. 59013 del 02/10/2025;

**Considerato che** con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lqs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Atteso che** con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2025/2027 attesta:

# Atto dirigenziale Direzione Ambiente Servizio Tutela ambientale

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte dei collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Atteso che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

**Ritenuto che** sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa determinando di rilasciare il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività di cui all'art. 216 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Tutto quanto ciò premesso,

#### **DISPONE**

di vietare, fatti salvi i diritti di terzi, la prosecuzione dell'attività di gestione rifiuti relativa alla realizzazione del recupero ambientale (attività di recupero R10) da realizzarsi in località Selletta in Comune di Crocefieschi;

#### **INVIA**

copia del presente atto a:

- Impresa Re s.n.c.
- Comune di Crocefieschi;
- Regione Liguria;
- ARPAL;
- ASL 3 Genovese:
- Albo Nazionale Gestori Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on-line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è rilasciato a seguito di un procedimento durato 35 giorni dalla data di presentazione della documentazione assunta in atti con protocollo n. 53223 del 05/09/2025.

Sottoscritta dal Dirigente (GIOVANNI TESTINI) con firma digitale